

GOVERNO MILITARE ALLEATO

ZONA BRITANNICO - AMERICANA

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE



GAZZETTA UFFICIALE

VOLUME VII

N. 15 - 1 giugno 1954

Publicata dal G.M.A. T.L.T. con l'autorizzazione del Comandante
le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste

GAZZETTA UFFICIALE DEL G. M. A.

PUBBLICAZIONE: il 1°, l' 11 ed il 21 d'ogni mese.

(Nel mese di gennaio solamente l' 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31).

Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 d'ogni mese.

PREZZO: un fascicolo L. 60.

VENDITA: Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12.

ABBONAMENTO: solamente semestrale; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10, pianoterra.

a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme..... L. 3.240

b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena.... L. 1.080

c) per una copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno..... L. 720

Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a: „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“.

INSERZIONI: devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell'esenzione dalla tassa di bollo.

Prezzo delle inserzioni: L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura.

Pagamento a mezzo assegno bancario intestato: „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“.

Presentazione inserzioni: Direzione degli Affari Legali del GMA, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel.: 83-33, 78-88, int. 76; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato.

N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d'assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta.

Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell'inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata.

UFFICIO GAZZETTA: Sede del GMA, stanza N° 196. Telefono: 29701-29794 int. 110; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato.

CORRISPONDENZA: Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste.

GOVERNO MILITARE ALLEATO

Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste

Ordine N. 51

APPROVAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE DI OCCUPAZIONE DI TERRENI DI USO CIVICO

ATTESO che si ritiene opportuno approvare l' Ordinanza di data 16 febbraio 1954 del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trieste emanata in conformità agli articoli 9, 10 e 24 della Legge 16 giugno 1927, No. 1766, sul riordinamento degli usi civici e al relativo Regolamento 26 febbraio 1928, No. 332, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

ORDINO

ARTICOLO I

È approvata l' Ordinanza pronunciata il 16 febbraio 1954 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Trieste, che omologa la conciliazione per la legittimazione delle occupazioni di terreno, compiute da 52 ditte, sul demanio della frazione di Ceroglie dell' Ermada, del comune di Duino-Aurisina, per la complessiva estensione di ett. 100.43,10 (ettari cento, are quarantatre, centiare dieci), con l'obbligo alle ditte medesime di pagare alla frazione l'annuo complessivo canone enfiteutico di L. 2.614 (lire duemilaseicentoquattordici) nella rispettiva misura risultante dal ruolo allegato all' Ordinanza che si approva.

ARTICOLO II

Il capitale che si ricaverà dall'eventuale affrancazione del canone di cui all'Articolo I, sarà investito in titoli del Debito Pubblico intestati alla frazione di Ceroglie dell' Ermada, con vincolo a favore dell' Ufficio Agricoltura e Pesca, del Governo Militare Alleato, per essere destinato, occorrendo, ad opere permanenti d' interesse generale della popolazione.

ARTICOLO III

L'Ufficio Agricoltura e Pesca è incaricato dell'esecuzione del presente Ordine.

ARTICOLO IV

L' Ordinanza menzionata nell'Articolo I, costituisce l'allegato A del presente Ordine ed è depositato presso la Direzione degli Affari Legali del Governo Militare Alleato, ove chiunque vi abbia interesse potrà liberamente prenderne visione.

ARTICOLO V

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRIESTE, 18 maggio 1954.

FREDERICK C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggior Generale
Comandante della Zona

Reg.: LD/A/54/38

Ordine N. 52

NORME PER LA DENATURAZIONE DI OLII MINERALI

ATTESO che si ritiene opportuno emanare delle norme per la denaturazione di olii minerali nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane,
IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggiore Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

ARTICOLO I

Il petrolio, l'olio da gas ed i residui della lavorazione degli olii minerali destinati ad azionare motori agricoli, come pure il petrolio e l'olio da gas destinati, rispettivamente, alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce ed a provvista di bordo dei motopescherecci, per essere ammessi alle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni, debbono essere miscelati con venti grammi di mercaptano butilico per ogni quintale di prodotto.

Per il petrolio e per gli olii da gas agevolati per usi agricoli, come per il petrolio agevolato per la pesca, rimane confermato l'obbligo della colorazione secondo le norme in vigore, da effettuarsi contemporaneamente all'aggiunta del mercaptano butilico.

Per i residui della lavorazione degli olii minerali, estratti in esenzione da imposta, per l'azionamento dei motori agricoli e per il gasolio destinato ad uso delle motobarche da pesca, è prescritta l'identica colorazione prevista dalle vigenti norme per il gasolio agevolato impiegato nei motori agricoli.

ARTICOLO II

Il mercaptano butilico e le sostanze coloranti sono forniti dalle ditte importatrici ed esercenti raffinerie di olii minerali. Prima dell'impiego essi saranno sottoposti all'analisi del Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

Il mercaptano butilico e le sostanze coloranti saranno custoditi in apposito magazzino dal quale potranno essere estratti solamente all'atto dell'impiego sotto la vigilanza del personale che dovrà assistere alla miscelazione.

ARTICOLO III

La miscelazione del mercaptano butilico e della sostanza colorante con i prodotti petroliferi di cui al precedente Articolo I, deve essere effettuata negli spazi doganali qualora trattisi di prodotti importanti, previa osservanza delle norme di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale 16 giugno 1937.

Per i prodotti nazionali, la suaccennata operazione deve essere compiuta, invece, nei depositi fiduciari delle raffinerie di olii minerali, con l'ausilio di due funzionari delle imposte di fabbricazione, oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottoufficiale della Guardia di Finanza. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale in duplice esemplare dal quale risulteranno la quantità e la qualità del prodotto petrolifero, le qualità e la quantità delle sostanze aggiunte e, per queste ultime, anche gli estremi dei relativi certificati di analisi.

Un esemplare del verbale sarà trattenuto dall'Ufficio finanziario, mentre l'altro verrà consegnato al gestore del deposito per essere allegato al registro di carico e scarico del deposito stesso.

ARTICOLO IV

Restano in vigore, per quanto non diversamente disciplinato dal presente Ordine, le norme stabilite dal decreto interministeriale 16 giugno 1937, circa la gestione dei depositi e dei sub-depositi di carburanti agevolati per usi agricoli e circa l'assegnazione, circolazione e

vigilanza relativa al prelevamento ed all'impiego dei carburanti stessi, norme che vengono estese ai similari prodotti petroliferi agevolati ottenuti nelle raffinerie ed ai residui della lavorazione degli olii minerali parimenti destinati agli usi agricoli agevolati.

Nulla è innovato per quanto concerne:

- a) le disposizioni di cui all'Ordine No. 237 del 16 dicembre 1950, riguardante il movimento e l'impiego del petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce;
- b) le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 23 ottobre 1940, e successive modificazioni, che disciplinano il movimento e l'imbarco del gasolio destinato a provvista di bordo dei motopescherecci.

ARTICOLO V

La facoltà di rilasciare le licenze di esercizio dei subdepositi di carburanti colorati per l'agricoltura spetta all'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, al quale vengono conferite le attribuzioni già demandate al direttore superiore delle Dogane dagli articoli 5 e 6 del decreto interministeriale 16 giugno 1937.

Gli avvisi di spedizione dei carburanti agricoli dai depositi ai sub-depositi, di cui all'art. 7 del sopra citato decreto interministeriale, saranno sollecitamente inviati dai depositi ai sub-depositi destinatari ed all'U.T.I.F., ai quali saranno anche trasmesse le copie dei registri di carico e scarico previste dall'art. 13 del ripetuto decreto interministeriale.

Spetterà pertanto all'ingegnere capo dell'U.T.I.F. disporre le verificazioni ordinarie e straordinarie di cui agli articoli 14 e 15 del più volte menzionato decreto interministeriale, a mezzo del personale dipendente.

ARTICOLO VI

I prodotti petroliferi agevolati contemplati dal presente Ordine esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo nelle raffinerie, depositi e sub-depositi e che non soddisfino alle prescrizioni di cui all'Articolo I potranno essere immessi in consumo fino ad esaurimento ed in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1954.

A tal fine l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o le Dogane, ciascuno per le aziende sottoposte alla rispettiva vigilanza, accerteranno, mediante compilazione di appositi verbali, le quantità dei prodotti stessi e disporranno che esse vengano immesse in consumo con precedenza sui prodotti miscelati con l'osservanza delle norme di cui all'Articolo I.

Qualora alla data del 28 febbraio 1954 risultassero esistenti quantitativi residuati non soddisfacenti alle nuove prescrizioni, sarà provveduto a renderli in tutto rispondenti alle norme di cui all'Articolo I del presente Ordine.

ARTICOLO VII

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRIESTE, 24 maggio 1954.

FREDERICK C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggior Generale
Comandante della Zona

Ref.: LD/A/54/1

Ordine Amministrativo N. 28

SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE PER L' INTEGRAZIONE SALARIALE A FAVORE DEI LAVORATORI DELL' INDUSTRIA

ATTESO che si ritiene necessario provvedere alla sostituzione di uno dei membri supplenti della Commissione per l' integrazione salariale a favore dei lavoratori dell' industria nominata con l' Ordine Amministrativo No. 12, di data 23 febbraio 1951,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggiore Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

1. — Il dott. Paolo SUSMEL cessa di far parte, in qualità di membro supplente, della Commissione incaricata della concessione dell' integrazione salariale a favore dei lavoratori dell' industria, prevista dall' Articolo VIII, Sezione 1, dell' Ordine No. 67, di data 28 novembre 1947, e nominata con l' Ordine Amministrativo No. 12, di data 23 febbraio 1951.

2. — Il dott. Silvano SOLARI è chiamato a far parte della suddetta Commissione in qualità di membro supplente del dott. Ernesto SANCHINI, presidente della Commissione stessa.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 24 maggio 1954.

FREDERICK C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggiore Generale
Comandante della Zona

Ref.: LD/B/54/21

Ordine Amministrativo N. 29

SOSTITUZIONE DEL REVISORE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

ATTESO che il Col. F.C. S.U. John J. Madigan nominato Revisore del Governo Militare Alleato con l' Ordine Amministrativo No. 48 di data 13 settembre 1952 è stato comandato ad altro incarico in altra sede,

IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggiore Generale, Comandante della Zona,

ORDINO:

1. — Con effetto dal 26 maggio 1954 il Magg. G.S. S.U. Paul G. LAIRD è nominato Revisore del Governo Militare Alleato in sostituzione del Col. F.C. S.U. John J. MADIGAN sollevato da tale incarico.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 26 maggio 1954.

FREDERICK C. LOUGH
Ten. Colonnello JAGC
Capo di Stato Maggiore
per **T. J. W. WINTERTON**
Maggiore Generale
Comandante della Zona

Ref.: LD/B/54/36

Avviso N. 30

RETRIBUZIONE MINIMA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E DI PERIODICI

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1.º dicembre 1947, ha emesso nei riguardi dei dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di periodici, non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente

L O D O

ARTICOLO UNICO

L'efficacia del lodo pubblicato con l'avviso No. 39 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 giugno 1953, si intende prorogata sino al 31 marzo 1955.

Sarà considerata legittima una revisione in data anteriore alla predetta, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico concernente i lavoratori disciplinati dal contratto di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto, Trieste, 29 aprile 1954:

Il Presidente: F.to Walter Levitus

I Componenti: F.to Bruno Mari, Giovanni Poli, Renato Corsi, Guido Borzaghini

I Consulenti tecnici: F.to Ruggero Tironi, Egidio Furlan

Ratificato 6 maggio 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro

TRIESTE, 21 maggio 1954.

Avv. WALTER LEVITUS

Ref.: LD/C/54/24

ff. Capo Dipartimento del Lavoro

Avviso N. 31

RETRIBUZIONE MINIMA PER DIPENDENTI DA ARTIGIANI VULCANIZZATORI

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1.º dicembre 1947, ha emesso nei riguardi dei dipendenti da artigiani vulcanizzatori non aderenti ad associazioni di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente:

L O D O

ARTICOLO UNICO

L'efficacia del lodo pubblicato con l'avviso n. 41 sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 giugno 1953, si intende prorogata sino al 31 marzo 1955.

ARTICOLO 3

Sarà considerata legittima una richiesta di revisione del presente lodo, in data anteriore a quella prevista all'art. 1, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico concernente analoga categoria di lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto, Trieste 30 aprile 1954:

Il Presidente: F.to Walter Levitus

I Componenti: F.to Emilio Gombani, Mario Davanzo, Renato Corsi, Ferruccio Gratton

I Consulenti tecnici: F.to Nicolò Pase, Egidio Furlan.

Ratificato 6 maggio 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro

TRIESTE, 21 maggio 1954.

Avv. WALTER LEVITUS

Ref.: LD/C/54/26

ff. Capo Dipartimento del Lavoro

Avviso N. 33

RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI, NON ISCRITTE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi costituito ai sensi dell'Ordine No. 63 di data 1.º dicembre 1947 ha emesso nei riguardi del personale dipendente da imprese esercenti spettacoli viaggianti (parchi di divertimento, circhi, ecc.) non iscritte ad associazioni di categoria, o comunque non vincolate a contratti collettivi, il seguente

L O D O

ARTICOLO UNICO

L'efficacia del lodo pubblicato con l'avviso n. 44 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1º agosto 1953, si intende prorogata sino al 31 marzo 1955.

Sarà considerata legittima una revisione di data anteriore alla predetta, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico concernente in genere i lavoratori disciplinati dai contratti del settore industriale.

Letto, confermato e sottoscritto, Trieste 27 aprile 1954:

Il Presidente: F.to Walter Levitus

I Componenti: F.to Bruno Mari, Claudio Benussi, Guido Borzaghini, Renato Corsi

I Consulenti tecnici: F.to Egidio Furlan, Giovanni D'Elia.

Ratificato 6 maggio 1954: F.to W. Levitus, ff. Capo Dipartimento del Lavoro

TRIESTE, 21 maggio 1954.

Avv. WALTER LEVITUS

Ref.: LD/C/54/27

ff. Capo Dipartimento del Lavoro

I N D I C E

Ordine	Pag.
No. 51 Approvazione della legittimazione di occupazione di terreni di uso civico....	179
No. 52 Norme per la denaturazione di olii minerali	180
Ordine amministrativo	
No. 28 Sostituzione di un membro supplente della Commissione per l'integrazione salariale a favore dei lavoratori dell'industria.....	182
No. 29 Sostituzione del revisore del Governo Militare Alleato	182
Avviso	
No. 30 Retribuzione minima per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di periodici	183
No. 31 Retribuzione minima per dipendenti da artigiani vulcanizzatori.....	183
No. 32 Retribuzione minima per il personale dipendente da alberghi diurni.....	184
No. 33 Retribuzione minima per il personale dipendente da imprese esercenti spettacoli viaggianti, non iscritte ad associazioni di categoria.....	185